



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2014
(OR. en)**

**9873/1/14
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0010 (COD)**

**DATAPROTECT 72
JAI 314
DAPIX 65
FREMP 91
COMIX 265
CODEC 1296**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	6799/14 DATAPROTECT 32 JAI 108 DAPIX 28 FREMP 31 COMIX 113 CODEC 514
n. doc. Comm.:	5833/12 DATAPROTECT 6 JAI 41 DAPIX 9 FREMP 8 COMIX 59 CODEC 217
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (prima lettura) - Stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, assieme alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati, costituisce il pacchetto *globale in materia di protezione dei dati nell'UE*, adottato dalla Commissione il 25 gennaio 2012. La direttiva proposta mira a sostituire la decisione quadro del 2008 sulla protezione dei dati ed è finalizzata a garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in questo settore, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e di polizia di diversi Stati membri e agevolare la libera circolazione dei dati e la cooperazione tra le suddette autorità, per quanto riguarda il trattamento sia nazionale sia transfrontaliero dei dati.

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha nominato relatore Dimitrios Droutsas (EL/S&D). Il Parlamento europeo ha votato la sua relazione in prima lettura il 12 marzo 2014. Il Parlamento europeo è per la prima volta colegislatore per i settori disciplinati dalla direttiva in oggetto.

II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO

Il gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) ha avviato l'approfondita discussione della proposta sotto la presidenza danese e l'ha proseguita sotto le presidenze successive¹.

Il gruppo di lavoro ha concluso la prima lettura della proposta sotto la presidenza irlandese. Sulla base di un testo elaborato dalla presidenza irlandese il gruppo DAPIX ha avviato la seconda lettura della proposta sotto la presidenza lituana e l'ha conclusa sotto la presidenza greca nel febbraio 2014. Sulla base delle osservazioni delle delegazioni, la presidenza greca ha redatto un nuovo testo dei capi I-IV. Sulla base di tale documento il gruppo DAPIX ha avviato la terza lettura del progetto di direttiva. Nell'ultima riunione del 19 maggio il gruppo DAPIX ha concluso la terza lettura dei capi III e IV.

¹ Cipriota e lituana.

III. PRINCIPALI QUESTIONI DISCUSSE NEL CORSO DELLA PRESIDENZA GRECA

Alla luce dell'esame del gruppo DAPIX, la presidenza può trarre le conclusioni di seguito riportate.

Campo d'applicazione

L'oggetto, le finalità e soprattutto il campo di applicazione della direttiva devono essere trattati insieme al campo di applicazione del regolamento al fine di garantire coerenza.

La presidenza greca, rispondendo alle richieste di diversi Stati membri, ha incluso nel campo di applicazione della direttiva menzioni specifiche di entità/organismi pubblici e privati alle seguenti condizioni cumulative: che essi svolgano funzioni pubbliche o esercitino poteri pubblici ai fini della direttiva, in quanto loro "unico/predominante" compito, e che siano incaricati per legge (a tal fine). Ciò ha lo scopo di rispondere a quelle situazioni in cui tali compiti di interesse pubblico, come la sicurezza aeroportuale, le prigioni gestite da entità private, l'ambito forense o il trasferimento di detenuti, sono adempiti da organismi privati ai fini della direttiva.

Gli Stati membri sostengono in linea generale l'estensione del campo di applicazione per comprendere gli organismi privati ma hanno espresso preoccupazioni riguardo all'inquadramento di tali organismi, alla delimitazione di cosa si intende per "unico/predominante compito", agli altri compiti a cui un siffatto organismo adempirebbe così come alla necessità di chiarire il concetto di "autorità competenti". Occorre sottolineare che alcuni Stati membri si sono parimenti opposti a tale estensione del campo di applicazione.

Un'altra questione inerente al campo di applicazione della direttiva proposta riguarda l'inclusione di "mantenimento dell'ordine pubblico" a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. La presidenza greca ha riformulato il testo sostituendo "mantenimento dell'ordine pubblico" con, a tali fini, "salvaguardando la *sicurezza pubblica*". Diversi Stati membri hanno espresso le loro preoccupazioni in merito a questa nozione principalmente sulla base del fatto che il significato del concetto differiva da Stato membro a Stato membro. In tale contesto il gruppo di lavoro ha discusso circa quali organismi debbano essere coperti dalla direttiva e, più precisamente, quali forze di polizia rientrerebbero nell'ambito della direttiva proposta o in quello del regolamento proposto e in quale misura sarebbero affrontate le attività svolte da giudici e da altre autorità giudiziarie.

Su richiesta di una serie di Stati membri, la presidenza greca ha inserito una disposizione, già contenuta nella decisione quadro del 2008 sulla protezione dei dati, in base alla quale agli Stati membri non è precluso stabilire garanzie più elevate rispetto a quelle previste dalla direttiva.

Diritti dell'interessato

Relativamente al diritto di accesso dell'interessato, le delegazioni hanno discusso se l'esercizio di tale diritto debba essere gratuito. Alcune delegazioni desiderano permettere agli Stati membri di imporre un contributo mentre altre delegazioni potrebbero accettare che l'accesso sia gratuito, ma solamente in certi intervalli che dovrebbero essere stabiliti dalla direttiva. Diverse delegazioni hanno chiesto chiarimenti circa le disposizioni sui diritti di rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento.

Obblighi dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento

In merito alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo per determinati casi di trattamento, la discussione ha riguardato in particolare il limite per tale consultazione e se i legislatori nazionali debbano essere obbligati a consultare l'autorità di controllo nella preparazione della legislazione. In merito alla notificazione delle violazioni di dati personali, alcune delegazioni hanno espresso dubbi sul limite per tale notificazione e hanno chiesto un chiarimento circa i casi in cui l'interessato debba essere informato e una modifica di questa disposizione per l'informazione di un altro Stato membro, se la violazione dei dati riguarda dati trasmessi a tale Stato membro.

Le questioni che sono state indicate nella nostra nota del marzo 2014 rimangono valide.